

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) – Articolo 13: Aiuti per spese di funzionamento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. – comma 1 lettera B).

2. Tipologia di intervento

- 2.1 I presenti criteri di applicazione disciplinano gli aiuti a fondo perduto per i costi relativi al trasporto del siero residuo dalle lavorazioni lattiero casearie al Centro di raccolta ed essiccamento siero di proprietà regionale in Comune di Saint-Marcel.
- 2.2 Sono ritenute ammissibili a contributo le spese riguardanti il trasporto del siero presso il centro essiccamento siero di Saint-Marcel, di proprietà regionale, relative ai *periodi di riferimento* di cui al punto 5.2.

3. Beneficiari

- 3.1 I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Intensità dell'aiuto e massimali

- 4.1 L'aiuto è fissato nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
- 4.2 Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio risulti insufficiente per erogare gli aiuti a fondo perduto nella misura massima, sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti i predetti contributi, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità.
- 4.3 Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013.

5. Procedimento amministrativo

- 5.1 Il dirigente della struttura competente è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni. La responsabilità dell'istruttoria è, invece, assegnata al tecnico istruttore della pratica.
- 5.2 Il periodo di riferimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 5.3 Le domande di aiuto devono essere trasmesse entro le ore 14.00 del 20 ottobre di ogni anno e fare riferimento alle spese sostenute per il trasporto del siero. Nel caso in cui tale

scadenza coincida con una giornata non lavorativa, la stessa è fissata nel primo giorno utile successivo.

- 5.4 Le domande di aiuto sono inoltrate attraverso l'utilizzo dei facsimili appositamente predisposti, reperibili sul sito istituzionale della Regione, e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il beneficiario dell'aiuto prende atto della natura "de minimis" del contributo richiesto ed elenca gli eventuali aiuti di natura "de minimis" percepiti nell'arco dell'ultimo triennio;
 - b) copia delle fatture riguardanti le spese per il trasporto del siero presso il centro essiccamento siero di Saint-Marcel relative al *periodo di riferimento con i relativi bonifici di pagamento*.
- 5.5 Entro il 20 novembre di ogni anno, il responsabile del procedimento provvede tramite provvedimento dirigenziale alla concessione dell'aiuto e all'impegno della spesa, nei limiti delle disponibilità a bilancio e ne dà comunicazione agli interessati.
- 5.6 L'erogazione dell'aiuto è effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al punto precedente, fatta salva sufficiente disponibilità di cassa, e previo accertamento che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dal richiedente, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due precedenti, a un livello eccedente il massimale previsto di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

6. Commissione tecnica

- 6.1 Per le finalità di cui al successivo comma è istituita una commissione tecnica composta da:
- a) il dirigente della struttura regionale competente, con funzione di presidente;
 - b) l'istruttore tecnico dell'ufficio competente;
 - c) almeno un tecnico dell'ufficio competente.
- 6.2 La commissione tecnica esercita le seguenti funzioni:
- a) procede, su richiesta del responsabile dell'istruttoria, alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita;
 - b) esamina le richieste di riesame di determinazioni assunte dall'ufficio competente;
 - c) definisce gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio per la gestione degli aiuti.
- 6.3 Le decisioni di cui al punto 6.2 sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

7. Controlli e revoche

- 7.1 Il controllo sul rispetto delle tempistiche e sulle dichiarazioni rese dal beneficiario è effettuato dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria.
- 7.3 Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente lo svolgimento dei controlli o dai controlli risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai

beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, si provvederà alla revoca delle agevolazioni.

- 7.4 La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari, al 10 per cento del medesimo ammontare.
- 7.5 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
- 7.6 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al punto 7.4 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.